

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **303/1989** (ECLI:IT:COST:1989:303)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **12/04/1989**; Decisione del **17/05/1989**

Deposito del **25/05/1989**; Pubblicazione in G. U. **31/05/1989**

Norme impugnate:

Massime: **24499**

Atti decisi:

N. 303

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, legge 8 aprile 1988 n. 108, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988 n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1988 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Tabaro Abele ed altra c. Lo Basso Mario iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso dell'esecuzione di un provvedimento di rilascio per finita locazione di un immobile ad uso non abitativo, sospesa dall'ufficiale giudiziario in seguito all'entrata in vigore della legge 8 aprile 1988, n. 108, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il Pretore di Monza, con ordinanza del 19 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis aggiunto al decreto della legge di conversione, il quale per i comuni ad alta intensità abitativa ha esteso alle locazioni di immobili ad uso commerciale la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 1988, prevista dall'art. 1 per le locazioni ad uso abitativo;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

Considerato che il cessato contratto di locazione, al quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, è stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, e quindi è soggetto al regime (ordinario) degli artt. 27 e sgg. della medesima;

che nelle more del giudizio davanti alla Corte è venuta meno l'efficacia temporale della norma impugnata, alla quale è subentrato l'art. 7 del d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21 febbraio 1989, n. 61, che limita espressamente ai contratti di locazione cessati per scadenza del regime transitorio, di cui alla legge n. 392 del 1978, l'ulteriore proroga al 31 dicembre 1989 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso diverso dall'abitazione;

che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità risulta attualmente irrilevante ai fini del processo esecutivo che ha dato origine all'ordinanza del giudice a quo.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1- bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 1988, n. 83 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo comma, dal Pretore di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.